



COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

Approvato con delibera C.C. n. 26 del 28/12/2009.
Composto da 44 articoli.

INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Finalità del Regolamento
Articolo 4	Compiti degli Uffici Comunali
Articolo 5	Esercizio dell'attività
Articolo 6	Durata delle concessioni
Articolo 7	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 8	Canone concessorio
Articolo 9	Normativa igienico - sanitaria

TITOLO 2 - MERCATI

Articolo 10	Mercato settimanale
Articolo 11	Concessione dei posteggi
Articolo 12	Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche
Articolo 13	Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 14	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, modalità di registrazione e calcolo delle presenze
Articolo 15	Subingresso nella concessione del posteggio
Articolo 16	Revoca della concessione
Articolo 17	Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 18	Regole e limitazioni nell'uso del posteggio
Articolo 19	Vigilanza, circolazione veicolare e limiti nello svolgimento del mercato
Articolo 20	Mercati straordinari

TITOLO 3 - FIERE, SAGRE E FESTE LOCALI

Articolo 21	Definizione
Articolo 22	Norme in materia di fiere, sagre e feste locali
Articolo 23	Data e giorni di svolgimento - localizzazione e caratteristiche
Articolo 24	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 25	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 26	Prescrizione per gli operatori

TITOLO 4 - FIERE PROMOZIONALI

Articolo 27	Fiere promozionali - definizione
Articolo 28	Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
Articolo 29	Prescrizioni per gli operatori

TITOLO 5 - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 30	Definizione
Articolo 31	Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato e relativa concessione
Articolo 32	Criteri di assegnazione dei posteggi
Articolo 33	Subingresso nell'autorizzazione di commercio su posteggio fuori mercato e nella relativa concessione
Articolo 34	Revoca dell'autorizzazione e della concessione
Articolo 35	Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 36	Prescrizioni per gli operatori

TITOLO 6 - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 37	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Articolo 38	Orari

TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39	Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi
Articolo 40	Concessioni temporanee
Articolo 41	Validità delle graduatorie
Articolo 42	Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
Articolo 43	Sanzioni
Articolo 44	Abrogazione di precedenti disposizioni

Titolo I - Norme Generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 15 e 16, della Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5, modificata con Legge Regionale 29 novembre 2006 n° 17 e della Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/15 del 19 aprile 2007, recante i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) **Per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **Per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica;
 - f) **Per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - g) **Per posteggio libero**, posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
 - h) **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i) **Per fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche altri soggetti iscritti nel registro delle imprese, nonché artisti o produttori di opere derivanti dal proprio ingegno,
 - j) **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica mediante posteggio o in forma itinerante;
 - k) **Per presenze al mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia, provata dal registro delle presenze, tenuto dall'Ufficio di Polizia Locale;
 - l) **Per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa, provata dal registro delle presenze, tenuto dall'Ufficio di Polizia Locale;

- m) **Per settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998, per esercitare la attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- n) **Per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato presenze ed assenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o) **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Compiti degli Uffici Comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta al Comune, che la esercita attraverso i propri uffici, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Articolo 5

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:
 - a. Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. Sui posteggi liberi, individuati nell'area del mercato, o nelle aree di sosta come definite al successivo articolo 39, purché in forma itinerante.
2. l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'atto autorizzatorio originale, che deve essere esibito agli organi di vigilanza.
3. la cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare comporta anche il trasferimento in capo al subentrante della titolarità del posteggio e dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno quindi essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi liberi.

Articolo 6

Durata delle concessioni

1. le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

2. la concessione si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata prevista dalla normativa, ed il Comune provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo, salvo il caso in cui venga disposto di non procedere al rinnovo, con motivato atto da comunicare all'interessato almeno sei mesi prima della scadenza.
3. nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 7

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Nessun operatore può occupare né utilizzare più di un posteggio contemporaneamente in ciascuna fiera, festa o mercato.
2. le tende si protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 metri e possono sporgere dallo spazio loro assegnato per non più di 50 centimetri, a condizione che non siano di impedimento.
3. è vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi di amplificazione sonora e di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio e non circolino all'interno del mercato durante l'orario di vendita.

Articolo 8

Canone concessorio

1. per le occupazioni di suolo pubblico, gli operatori debbono corrispondere il canone di concessione riferito alla superficie concessa nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 9

Normativa Igienico - Sanitaria

1. si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Titolo II - Mercati

Articolo 10

Mercato Settimanale

1. Il mercato settimanale è ubicato nell'area denominata **Piazza Antonio Segni** (detta Piazza del Mercato), con ingresso da Via Parrocchia. L'area comprende n° 6 posteggi numerati progressivamente.
2. Nel caso in cui si renda necessario, per cause di forza maggiore, spostare temporaneamente il mercato in altra area, il relativo provvedimento verrà adottato dal Responsabile del Servizio, il quale provvederà contemporaneamente ad assegnare i nuovi posteggi ai titolari secondo l'ordine previsto nella sede originaria del mercato.
3. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata del **Venerdì**.
4. L'orario di svolgimento del Mercato settimanale verrà stabilito con ordinanza sindacale. Nel caso in cui il giorno prefissato coincida con festività civili o religiose riconosciute, il mercato settimanale verrà anticipato al giorno feriale precedente, su richiesta dei titolari del posteggio, da presentare almeno 30 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dello stesso. Nel caso in cui ricorrano

due o più festività consecutive, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato o posticipato al giorno feriale precedente o successivo.

5. Vengono individuate anche altre aree (oltre all'area mercatale di cui al primo comma del presente articolo) destinate al commercio su area pubblica, utilizzabili sia nel caso in cui dovesse pervenire un numero superiore di richieste da parte di operatori commerciali, relativamente al mercato settimanale, sia in occasione di feste, fiere, sagre o manifestazioni. Queste aree sono le seguenti:
 - a) **Tratto di Via Ponte Nuovo (fianco edificio Comunale), corrispondente al numero civico 5;**
 - b) **Tratto di Via Parrocchia (Area prospiciente Piazza dei Balli);**
 - c) **Piazza Sant'Isidoro.**

Articolo 11

Concessione dei posteggi

1. alla concessione dei posteggi presso il Mercato Settimanale si procede mediante bando di concorso pubblico.
2. la concessione di posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata. Nella concessione è indicato espressamente il numero del posteggio e la superficie. Ogni operatore commerciale dovrà occupare esclusivamente il posteggio indicato in concessione.
3. la concessione di posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
4. lo scambio di posteggio all'interno del mercato fra due titolari di concessione nello stesso settore può essere consentito, previa domanda da inviare, con firma congiunta, al Comune, il quale provvederà, tramite l'Ufficio incaricato, alla annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. E' altresì consentito il cambio di posteggio, previa richiesta da presentare al Comune, con altro posteggio disponibile. Nel caso di domande concorrenti, verrà data precedenza all'operatore con maggiore anzianità di concessione.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei criteri regionali di attuazione, il 30% dei posteggi esistenti presso il mercato, è riservato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n° 99/2004 e articolo 1 del Decreto Legislativo n° 1/2005.

Articolo 12

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli operatori commerciali su aree pubbliche

1. Si procede alla concessione dei posteggi mediante bando pubblico e a seguito di redazione di una graduatoria delle domande pervenute, formata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità di presenza nel mercato maturata dal soggetto richiedente nell'arco degli ultimi 10 anni, attestata dai registri delle presenze in possesso del Comune;
 - b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori (intendendo come tali gli operatori che presentano la domanda per la prima volta al Comune istanza di concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a);
 - c) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di operatori già titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

ed in ulteriore subordine, in caso di parità di punteggio:

- a) Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;
- b) Maggior numero di familiari a carico;
- c) Anzianità del richiedente;
- d) Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- e) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

2. In caso di rinuncia all'assegnazione del posteggio da parte dell'avente diritto, si procederà all'assegnazione del posteggio resosi disponibile agli operatori risultati idonei che seguono in ordine di graduatoria.
3. La graduatoria ha validità triennale, decorrente dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività e decadenza della concessione.
4. I bandi comunali di cui al comma 1 saranno pubblicati entro il 31 dicembre di ogni anno, solamente nel caso in cui vi fossero posteggi liberi da assegnare.

La data di inizio di presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale. I termini di presentazione delle domande non potranno essere inferiori a 15 giorni.

5. All'assegnazione dei posteggi si procederà mediante scelta del relativo posteggio da parte dell'operatore avente diritto, seguendo l'ordine della graduatoria.

Articolo 13

Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n° 228/2001, sono riservati agli imprenditori agricoli il 30% del numero complessivo dei posteggi. L'assegnazione di tali posteggi è effettuata seguendo gli stessi criteri di cui all'articolo 12.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi con concessione decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. Il posteggio ed i relativi limiti saranno indicati nel titolo concessorio.

Articolo 14

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi o disponibili, modalità di registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente per l'occupazione entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, per quel giorno, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assenza dell'operatore concessionario di posteggio nei mercati che si svolgono in una giornata posticipata, anticipata o straordinaria rispetto a quella fissata dal presente regolamento, non è conteggiata.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o disponibili è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato dalla Polizia Locale, a favore dei soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica anche in forma itinerante, sulla base di una graduatoria giornaliera predisposta adottando, come criterio di priorità, il più alto numero di presenze maturato negli ultimi 10 anni.
4. A parità di numero di presenze nel mercato, si tiene conto degli altri criteri fissati dal precedente articolo 12. Il 30% dei posteggi occasionalmente liberi o disponibili è assegnato giornalmente agli imprenditori agricoli, utilizzando per gli stessi i criteri di priorità di cui all'articolo 12 predetto. Nel caso in cui non fossero presenti produttori agricoli, l'assegnazione deve essere riservata ai produttori regionali di artigianato tipico, tradizionale e dell'agro-alimentare o che per tipologia siano assenti dagli altri posteggi del mercato.
5. Al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o disponibili, la cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Articolo 15

Subingresso nella concessione del posteggio.

1. Il subingresso nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e nella concessione del posteggio si ottiene:
 - a) Per atto tra vivi;
 - b) Per causa di morte del titolare.

Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti ed affini entro il quarto grado, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge Regionale n° 5/2006. Per quanto concerne le altre norme che regolano il subingresso si rimanda al Codice Civile ed alle disposizioni di cui all'Articolo 4 dei Criteri regionali di attuazione.

La comunicazione di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dall'atto di cessione dell'attività o entro 15 mesi in caso di morte del titolare.

2. L'operatore subentrante dovrà esibire agli Organi di Vigilanza presenti nel mercato, copia della comunicazione di subingresso inoltrata al Comune con timbro di ricevimento, se presentata a mano, oppure con la ricevuta della raccomandata, se trasmessa tramite il servizio postale.
3. Il subentrante nella concessione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze possedute dal precedente titolare.

Articolo 16

Revoca della concessione.

1. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 3 mesi in ciascun anno solare (pari ad un numero di giorni di attività possibili nell'arco di tre mesi), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio civile. Nei casi anzidetti le assenze devono essere giustificate con apposite certificazioni che devono pervenire all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla prima assenza dal mercato.

Qualora il posteggio venga concesso per la vendita di prodotti propri, per periodi limitati, come previsto dall'articolo 14, comma 2, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza della concessione, è ridotto in proporzione alla durata della concessione stessa.

La decadenza della concessione del posteggio comporta la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Nel caso che il giorno del mercato coincida con una festività civile o religiosa riconosciuta e che venga pertanto anticipato o posticipato al giorno feriale precedente o successivo, le eventuali assenze degli operatori titolari di posteggio non sono conteggiate ai fini del calcolo delle assenze indicate al precedente comma 1, lettera a).
 - b) In tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 17

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

1. Quando si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b) Mediante istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

Articolo 18

Regole e limitazioni nell'uso del posteggio.

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per il settore merceologico previsto nella concessione, ovvero per una ulteriore specificazione merceologica.
2. L'uso di apparecchi di amplificazione sonora è consentito purché questi siano mantenuti a basso volume, in modo da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati. Negli stessi spazi debbono trovare collocazione anche i veicoli degli operatori che non possono essere rimossi se non al termine del mercato o in caso di necessità inderogabili.
4. E' consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, purché entro i limiti di superficie del posteggio assegnato e compatibilmente alle norme in materia igienico - sanitaria.
5. Al termine delle vendite l'operatore dovrà lasciare libera l'area utilizzata e ripulirla da ogni residuo e rifiuto.
6. Nessun indennizzo potrà essere chiesto dall'operatore nel caso di:
 - a) Allontanamento per ragioni di ordine pubblico;
 - b) Mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica nel mercato;
 - c) Mancata assegnazione del posteggio a causa di ritardo del titolare o per indisponibilità di posti.

Articolo 19

Vigilanza - circolazione veicolare - limiti allo svolgimento del mercato.

1. Al servizio di Vigilanza Annonaria provvede l'Ufficio di Polizia Locale.
2. Con apposita ordinanza sindacale l'area del mercato è inibita alla circolazione veicolare ed alla sosta fino al termine delle operazioni di sgombrò della stessa.

3. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

Articolo 20

Mercati straordinari.

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgeranno con le stesse modalità del mercato ordinario, senza la rassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati che si tengono in giorni anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Titolo III - Fiere, sagre e feste locali

Articolo 21

Definizione.

1. Per Fiere, Sagre e Feste locali si intendono manifestazioni caratterizzate dall'afflusso straordinario di persone, nei giorni stabiliti, che si svolgono sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità. Hanno, di norma, cadenza annuale e possono svolgersi in uno o più giorni consecutivi.

Articolo 22

Norme in materia di Fiere, Sagre e Feste locali.

1. Le Fiere, Sagre e Feste locali sono, di norma, gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. L'incaricato del Comune per i servizi di cui sopra dovrà provvedere ad annotare, in apposito registro, le presenze degli operatori assegnatari di posteggio nella manifestazione interessata.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che sia presente.
4. Le presenze in una fiera, festa o mercato verranno conteggiate per una giornata di partecipazione, a prescindere dal numero di giorni di durata della manifestazione e concorreranno a determinare l'anzianità di presenza alla manifestazione medesima.
5. La presenza effettiva in una fiera verrà computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta la giornata di partecipazione, salvo casi di forza maggiore, in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 23

Date e giorni di svolgimento. Localizzazione e caratteristiche.

1. Le manifestazioni maggiormente rappresentative a livello Comunale sono le seguenti:
 - a) **FESTIVITA' IN ONORE DI SANT'ISIDORO E DELLO SPIRITO SANTO**, che si svolge dal 15 Maggio ed ha la durata di 3 giorni;
 - b) **FESTIVITA' IN ONORE DELLA MADONNA DEL RIMEDIO**, che si svolge il giorno 8 Settembre ed ha la durata di circa 2 giorni.
2. Le aree destinate all'assegnazione dei posteggi in occasione delle suddette manifestazioni sono individuate (per tutte le due festività) in Via Parrocchia, nei pressi della Piazza dei Balli.

Articolo 24

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

1. Le aree destinate all'assegnazione dei posteggi in occasione di fiere, sagre e feste locali o altre riunioni straordinarie di persone, sono riservate ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tutte le tipologie. Il 30% delle aree suddette è riservato agli imprenditori agricoli. Nel caso in cui detta riserva non venisse coperta interamente mediante assegnazione di posteggi fissi, gli stessi saranno destinati ad assegnazioni temporanee, con le modalità di cui al successivo articolo 26.
2. La concessione del posteggio per le suddette manifestazioni ha durata decennale ed è tacitamente rinnovabile. All'assegnazione dei posteggi in questione si procede mediante bando pubblico e

formazione di una graduatoria sulla base dei criteri di priorità stabiliti al precedente articolo 12. La graduatoria ha durata triennale.

Articolo 25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

1. Gli operatori titolari di concessione decennale di posteggio che nel giorno di svolgimento della festa, sagra o fiera, non siano presenti all'assegnazione entro l'orario prefissato, sono considerati assenti ed i relativi posteggi potranno essere assegnati ad altri operatori delle seguenti categorie, nel seguente ordine di priorità e secondo le modalità previste ai commi successivi:
 - a) Operatori risultati idonei nelle graduatorie per le concessioni decennali, ma rimasti esclusi dall'assegnazione,
 - b) Altri operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) Produttori dell'agro - alimentare;
 - d) Produttori dell'artigianato tipico, tradizionale;
 - e) Titolari di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande.

I suddetti operatori, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), dovranno presentare domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione e le assegnazioni verranno effettuate dalla Polizia Locale, sulla base dell'anzianità di frequenza della manifestazione medesima - calcolata nell'arco degli ultimi 5 anni - e, in subordine, dell'ordine cronologico della data di presentazione della domanda al protocollo.

2. Ai fini del calcolo delle presenze alle manifestazioni di cui trattasi, si specifica che il sub ingresso, a qualsiasi titolo, nell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica, trasferisce al subentrante i titoli di priorità in termini di presenze maturate dal precedente titolare.

Articolo 26

Prescrizioni per gli operatori.

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio assegnato esclusivamente per i giorni di svolgimento della fiera, festa o sagra locale.
2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata, adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza. Le sporgenze delle tende non possono essere comunque utilizzate per l'esposizione della merce.
3. I banchi di vendita sono disposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Alla fine delle vendite le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi e rifiuti.
5. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area di svolgimento della manifestazione, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento della manifestazione stessa o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.

Titolo IV - Fiere promozionali

Articolo 27

Fiere promozionali - definizione.

1. Per Fiera Promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano artigiani, negozianti e gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. La Fiera Promozionale è di norma gestita dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ad associazioni o organismi esistenti o all'uopo costituiti.

Articolo 28

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio alla Fiera, sulla base di una graduatoria, formulata secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 12, a seguito di pubblicazione del bando Comunale

all'Albo Pretorio del Comune e, dal 31/12/2009, così come previsto dalla vigente normativa, anche all'Albo digitale del Comune, con pubblicazione informatica.

2. Il titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi verrà stabilito con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della manifestazione fieristica. In via generale, nello stabilire detti criteri, occorrerà comunque tenere conto della tipologia dei prodotti trattati, dell'anzianità di presenze alla manifestazione maturata dal soggetto richiedente, e, a parità di quest'ultimo requisito, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà all'assegnazione agli spuntasti, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze alla manifestazione. A parità di anzianità di presenze o nel caso in cui la fiera si stia tenendo per la prima volta, si dovrà tenere conto dell'anzianità di presenza complessivamente maturata nell'arco degli ultimi 5 anni, anche in modo discontinuo ad altre feste e fiere locali, rispetto alla data di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio assegnato entro l'orario prefissato per l'assegnazione, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli precedentemente esclusi, sempre che sia presente.
4. I giorni di presenza alla fiera da parte degli operatori assegnatari del posteggio saranno considerati utili ai fini del computo dell'anzianità di presenza alla stessa manifestazione per le edizioni successive.

Articolo 29

Prescrizione per gli operatori.

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti per ogni Fiera.
2. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata, adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza. Le sporgenze delle tende non possono comunque essere utilizzate per l'esposizione della merce.
3. I banchi di vendita dovranno essere esposti ordinatamente all'interno degli spazi appositamente assegnati.
4. Entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita gli operatori dovranno aver lasciato la zona della Fiera;
5. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area della fiera, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento della fiera stessa, posticipare l'inizio o anticipare la conclusione delle operazioni di vendita.

Titolo V - Posteggi fuori mercato

Articolo 30

Definizione.

1. Per posteggio fuori mercato s'intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di concessione decennale.
2. All'individuazione dei posteggi fuori mercato si provvede con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 31

Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato e relativa concessione.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché a concessione decennale di posteggio, rilasciate dal Comune secondo i criteri fissati dall'articolo 12 del presente regolamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

Articolo 32

Criteri di assegnazione dei posteggi.

1. All'assegnazione dei posteggi fuori mercato si procede mediante bando pubblico con selezione delle istanze secondo i criteri stabiliti al precedente articolo 12. Alla scadenza la concessione potrà essere automaticamente rinnovata se non viene comunicata la cessazione dell'attività da parte dell'operatore interessato almeno 30 giorni prima della scadenza.

Articolo 33

Subingresso nell'autorizzazione di commercio su posteggio fuori mercato e nella relativa concessione.

1. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio su posteggio fuori mercato e nella relativa concessione è soggetto a sola comunicazione, da presentare nei termini e con modalità stabilite al precedente articolo 16.

Articolo 34

Revoca dell'autorizzazione e della concessione.

1. L'autorizzazione e la relativa concessione sono revocate per perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n° 5/2006;
2. L'autorizzazione è revocata, altresì, nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a tre mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare o civile, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 35

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

1. E' facoltà del comune procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso dovrà essere individuato un nuovo posteggio, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b) Mediante istituzione di un nuovo posteggio.

Articolo 36

Prescrizioni per gli operatori.

1. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita dei prodotti previsti nella concessione (corrispondenti al settore merceologico ex articolo 2, comma 3, della legge regionale n° 5/2006).
2. Nel posteggio è possibile installare strutture fisse (come chioschi, box, ecc.), nel qual caso il relativo progetto dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Deve essere assicurato il decoro della struttura di vendita, nonché la pulizia dell'area occupata, adeguandosi anche alle eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. Per motivi di viabilità e di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano comunque anche l'area concessa, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento dell'attività, posticipare l'inizio o anticipare l'orario della conclusione delle operazioni di vendita.
5. L'operatore non può cedere ad altri, a nessun titolo, la concessione di posteggio se non unitamente all'azienda commerciale,
6. In caso di revoca dell'autorizzazione, soppressione del posteggio o cessazione dell'attività, nel caso in cui sull'area interessata siano installate strutture fisse - di cui al comma 2 del presente articolo - queste dovranno essere rimosse e l'area dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi tipo. Nel caso in cui l'operatore interessato non provveda alla rimozione della struttura, questa entrerà nella proprietà del Comune, senza che l'operatore interessato possa avanzare diritti risarcitori.

Titolo VI - Commercio itinerante

Articolo 37

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

1. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante e l'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti, sempre in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora, intendendo per punto di sosta la superficie occupata con il proprio mezzo durante la sosta. Tale forma di vendita può essere svolta con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, senza occupazione dell'area circostante. Le soste possono essere consentite in punti che distino fra loro ad una distanza compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. E' comunque consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
3. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere nelle aree urbane.

Articolo 38

Giorni ed orari di vendita.

1. Ai sensi delle norme vigenti, l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito negli stessi giorni ed orari previsti per gli esercizi di vendita in sede fissa.

Titolo VII - Norme transitorie e finali

Articolo 39

Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi.

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 40

Autorizzazioni temporanee.

1. Autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche, al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento, possono essere rilasciate nei seguenti casi:
 - a) In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi, comunque, quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Nei casi anzidetti, il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

Articolo 41

Requisito dell'anzianità di frequenza per la formazione delle graduatorie e validità delle stesse.

1. In tutte le graduatorie per l'assegnazione di posteggi previste dal presente regolamento per la formazione delle quali viene considerato il requisito della maggiore anzianità di frequenza, questa deve essere calcolata sulla base delle presenze maturate al mercato, sagra, festa o manifestazione presa in considerazione, nell'arco degli ultimi 10 anni.
2. Tutte le graduatorie previste dal presente regolamento hanno validità triennale.

Articolo 42

Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e le tasse di posteggio sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

Articolo 43

Sanzioni.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o utilizzando l'area diversa da quella indicata nell'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 18 - comma 1 - della Legge Regionale n° 5/2006.
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento e dalle norme generali sul commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione prevista dall'articolo 29 - comma 2 - del Decreto Legislativo n° 114/1998.
3. Fatte salve le sanzioni sopra previste, l'inosservanza alle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme vigenti in materia, è punita secondo la procedura prevista dalla Legge n° 689/1981 e successive modifiche.
4. La recidiva alle violazioni di cui ai commi precedenti è punita con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 114/1998 come segue:
 - a) ***In caso di prima recidiva:*** sospensione dell'attività di vendita per un periodo di 10 giorni;
 - b) ***Per ogni recidiva successiva alla prima:*** sospensione dell'attività di vendita per un periodo di 20 giorni.

La prima recidiva si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione e le successive recidive si verificano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nell'arco di 3 anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Articolo 44

Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia, qualora incompatibili.

